

N. R.G. 809/2020



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sezione quarta civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Vinicia Licia Serena Calendino

Presidente rel.est.

dr. Maria Teresa Brena

Consigliere

dr. Irene Lupo

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa

DA

██████████ (C.F. ██████████) e ██████████ (C.F. ██████████)
██████████ elettivamente domiciliati in CORSO ██████████ 20093 COLOGNO
MONZESE presso lo studio dell'avv. ██████████, che li
rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. ██████████

APPELLANTI

CONTRO

██████████ (C.F. ██████████)
██████████ elettivamente domiciliato in VIA ██████████ VARESE presso lo studio
dell'avv. ██████████, che lo rappresenta e difende come
da delega in atti, unitamente all'avv. ██████████
VIA ██████████ 21100 VARESE;

██████████ S.G.A. SPA (C.F. ██████████) come da delibera assembleare di
variazione della denominazione sociale (atto del notaio Dott. ██████████ del 19/07/2019 n. 59590
Rep. e n. 30481 Racc.), elettivamente domiciliato in VIA ██████████ 1, MILANO presso lo studio
dell'avv. ██████████ rappresentata e difesa come da delega in atti dall'avv. FRACASSO
██████████ (C.F. ██████████)

APPELLATE

██████████ (C.F. ██████████)

APPELATA CONTUMACE

avente ad oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
sulle seguenti conclusioni.

██████████



Voglia la Corte d'Appello di Milano, in riforma della sentenza oggetto di impugnazione, rigettata ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e deduzione sia di merito che istruttoria

In via principale, nel merito: Riformare la impugnata sentenza e per tutti i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare l'infondatezza di tutte le domande formulate da [REDACTED] S.c.a.r.l., [REDACTED] il L.c.a. E [REDACTED] S.P.A. nei confronti di [REDACTED] e [REDACTED] e per l'effetto revocare la dichiarazione di inefficacia dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale del 20.4.2010 e del successivo atto di incremento del 18.2.2013 stipulato dai signori [REDACTED] e [REDACTED] nei confronti delle società predette. Con il favore delle spese di lite ai sensi del D.M. 55/2014 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge di entrambi i gradi del giudizio.

[REDACTED]
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, omnibus contraris rejectis,

IN VIA PRELIMINARE

- modificare lo scaglione di riferimento del valore della presente causa ai fini dell'articolo 14 c.p.c., da determinarsi in quello compreso tra euro 1.000.000,00= ed euro 2.000.000,00=, con ogni conseguente provvedimento ai fini dell'integrazione del contributo unificato versato dagli appellanti e delle eventuali sanzioni, ed ai fini della liquidazione delle spese di giudizio; - visto l'articolo 348-bis c.p.c., dichiarare inammissibile l'appello proposto dai signori [REDACTED] e [REDACTED] avverso la sentenza 81/2020 del Tribunale di Varese resa ad esito del giudizio R.G. 1578/2015, stante la manifesta infondatezza del gravame, confermando per l'effetto integralmente in via preliminare l'impugnato titolo;

NEL MERITO

- rigettare l'appello proposto dai signori [REDACTED] e [REDACTED] in quanto totalmente infondato in fatto ed in diritto, con conferma integrale della sentenza del Tribunale di Varese n. 81/2020 del 4 febbraio 2020. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da liquidarsi con riferimento allo scaglione da 1.000.000,00= a 2.000.000,00= di euro.

Documenti ed allegati come prodotti unitamente alla comparsa di costituzione e risposta (compreso il fascicolo di primo grado), da intendersi qui nuovamente ed integralmente richiamati ai fini di difesa. Rinnovate tutte le istanze istruttorie già articolate in primo grado, nessuna esclusa e qui da intendersi integralmente riportate. Senza accettazione di contraddittorio su domande nuove e/o modificate.

[REDACTED] S.p.A. (già [REDACTED])

Spa)

IN VIA PRELIMINARE

1. Accertata l'erroneità del valore della controversia dichiarato dagli appellanti nell'atto introduttivo del giudizio come "indeterminato" invece che nell'effettivo importo dei crediti per complessivi € 1.300.000,00 (unmilionetrecentomila/00) a tutela dei quali la [REDACTED] S.c.a.r.l. e la [REDACTED] S.p.A. hanno promosso le azioni revocatorie, modificarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 c.p.c. il valore della presente controversia nella somma indicata, anche ai fini della regolamentazione delle spese e competenze del grado di giudizio.

2. Accertarsi la carenza di interesse degli appellanti a proporre la presente impugnazione per i motivi esposti in narrativa, per lo meno nei confronti di [REDACTED] S.p.A. e di [REDACTED] S.p.A., essendo la revoca degli atti di costituzione del fondo patrimoniale del 20.04.2010 e la successiva integrazione del 18.02.2013 già stata dichiarata con sentenza del Tribunale di Varese n. 452/2017 confermata da codesta Corte con sentenza n. 4201/2018, divenuta definitiva, e per l'effetto dichiararsi inammissibile l'avversaria impugnazione.

NEL MERITO



3. Rigettarsi l'impugnazione proposta dai coniugi [REDACTED] e [REDACTED] in quanto infondata in fatto ed in diritto, oltre che indimostrata per i motivi esposti, e per l'effetto confermarsi integralmente la sentenza impugnata.

IN OGNI CASO

4. Spese e competenze del presente grado di appello integralmente rimesse, con rimborso forfettario 15% ed accessori di legge sui compensi.

Si ripropongo e ribadiscono tutte le istanze e richieste, anche istruttorie, formulate in primo grado e si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove dovessero essere formulate dagli appellanti in sede di precisazione delle conclusioni.

MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO

La vicenda trae origine dalla costituzione di un fondo patrimoniale avvenuta ad opera dei coniugi [REDACTED] e [REDACTED] con atto pubblico del 29 aprile 2010 e dal successivo incremento dello stesso fondo avvenuto con atto del 28 febbraio 2013. La [REDACTED] a fronte di tali eventi, ha agito in giudizio avverso i due coniugi esercitando l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. al fine di far accertare e dichiarare l'inefficacia nei suoi confronti dell'atto pubblico di costituzione del fondo patrimoniale e del successivo atto di incremento, in quanto pregiudizievoli delle sue ragioni.

I coniugi si sono costituiti variamente eccependo l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria di cui al D.lgs. 28/2010 e, nel merito, hanno chiesto il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto.

È intervenuta in giudizio, con comparsa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 105 e 267 c.p.c., la [REDACTED] ed ha domandato l'estensione dei suoi confronti della dichiarazione di inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. del fondo patrimoniale e del successivo atto di incremento.

I convenuti, a tal proposito, hanno contestato l'ammissibilità della domanda formulata dalla suddetta banca eccependone la tardività.

Il giudizio è stato interrotto ex art. 200 L.F. e riassunto.

È intervenuta la [REDACTED] s.p.a. in qualità di cessionaria del credito vantato dalla [REDACTED] nei confronti dei convenuti.

Il Tribunale ha ritenuto la causa di natura documentale, non ha accolto le istanze istruttorie e ha assunto la causa in decisione sulle conclusioni delle parti precisate in epigrafe.

Con sentenza n. 81/2020 il Tribunale di Varese ha così statuito:

ACCOGLIE le domande ex art. 2901 c.c. proposte da [REDACTED] S.c.a.r.l. e da [REDACTED] in l.c.a. nei confronti di [REDACTED] e [REDACTED] e per l'effetto **DICHIARA INEFFICACE** ai sensi dell'art. 2901 c.c. nei confronti di [REDACTED] S.c.a.r.l. e [REDACTED] in l.c.a., nonché di [REDACTED] S.P.A., l'atto di costituzione del fondo patrimoniale stipulato in data 20.04.2010 a rogito del Notaio dott. [REDACTED] di Varese rep. n. 26618/9904, trascritto in data 10.5.2010 presso l'Agenzia del Territorio di Varese al n. 8509 Gen. ed al n. 5175 Part. e relativo agli immobili siti in Cantello (VA) via [REDACTED] come ivi identificati catastalmente nonché l'atto del 18.2.2013 a rogito del Notaio dott. [REDACTED] rep. n. 28178/10722 trascritto in data 22 febbraio 2013 presso l'Agenzia



del territorio di Tempio Pausania al n.1608 Gen. e al n. 1223 Part. avente ad oggetto l'immobile sito in Palau, loc. Palau Est, via [REDACTED] come ivi identificato catastalmente;

ORDINA ai competenti Conservatori dei registri Immobiliari di Varese e di Tempio Pausania di annotare l'emananda sentenza a margine delle trascrizioni della presente domanda giudiziale;

CONDANNA [REDACTED] in solido tra loro, alla rifusione integrale delle spese di lite in favore di [REDACTED] S.c.p.a. che si liquidano in euro 2.889,00 per spese vive, euro 27.766,00 per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, IVA se ed in quanto dovuta, C.P.A. come per legge;

CONDANNA [REDACTED] in solido tra loro, alla rifusione integrale delle spese di lite in favore di [REDACTED] in l.c.a che si liquidano in complessivi euro 13.728,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, IVA se ed in quanto dovuta, C.P.A. come per legge;

CONDANNA [REDACTED] in solido tra loro, alla rifusione integrale delle spese di lite in favore di [REDACTED] S.p.a. che si liquidano in complessivi euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, IVA se ed in quanto dovuta, C.P.A. come per legge.

La sentenza può essere così sunteggiata.

Il Tribunale ha accolto l'azione revocatoria, pronunciandosi, dapprima, su due eccezioni pregiudiziali di rito e su una questione preliminare di merito proposte dai coniugi convenuti.

Anzitutto, ha ritenuto infondata l'eccezione pregiudiziale di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria (D.lgs. n. 28/2010), rilevando come nel caso di specie la materia oggetto del contendere non rientrasse tra quelle per le quali l'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010 impone l'obbligo di esperire la mediazione obbligatoria.

In secondo luogo, sempre in via pregiudiziale, il Tribunale si è pronunciato sull'eccezione di inammissibilità sollevata avverso la domanda proposta da [REDACTED] (oltre che avverso il successivo intervento della cessionaria [REDACTED] s.p.a.). Anche rispetto a tale eccezione il Tribunale ha rilevato l'infondatezza, sulla base del fatto che nel nostro ordinamento la preclusione dettata dall'art. 268 c.p.c., e invocata dai convenuti, si sostanzia nel mero obbligo di accettare lo stato nel processo in relazione alle preclusioni istruttorie già verificatesi per le parti e non opera rispetto alla possibilità, per l'interveniente volontario, di proporre domande nuove ed autonome nel procedimento in cui interviene sino all'udienza di precisazione delle conclusioni.

Il Tribunale ha poi sancito l'inammissibilità, per intervenuta decadenza, dell'eccezione di prescrizione dell'azione revocatoria per decorso del termine quinquennale, essendo stata l'eccezione sollevata solo con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c.

Esaminate le eccezioni pregiudiziali di rito e preliminari di merito, il Tribunale ha accertato la sussistenza di tutti i requisiti richiesti per l'accoglimento dell'azione revocatoria e, in particolare, ha vagliato ed accertato che nel caso di specie sussistessero: un credito tutelabile sia per la [REDACTED] che per la [REDACTED] -nascente da una serie di contratti di fideiussione sottoscritti dai coniugi in favore di due società, peraltro ad essi facenti capo; un atto di disposizione patrimoniale posto in essere dai coniugi, con il suo incremento; l'eventus damni; la scientia damni (quest'ultima valutata tenendo in considerazione sia la natura di atto a titolo gratuito posto in essere dai coniugi, che la preesistenza dei diritti di credito rispetto al compimento dell'atto impugnato).

--

Avverso tale sentenza [REDACTED] e [REDACTED] hanno proposto appello, per i motivi sui quali si tornerà in seguito.



Gli istituiti appellati si sono costituiti e hanno contestato, in via preliminare, il valore della controversia dichiarato dagli appellanti, con conseguente richiesta di modifica dello scaglione di riferimento ai fini del corretto assolvimento dell'obbligo di pagare il contributo unificato; in via principale e nel merito hanno chiesto il rigetto dell'appello e la conferma dell'appellata sentenza.

Il 22.6.2020 si è costituita [REDACTED] spa, già società [REDACTED] spa.

--

All'udienza del 13.1.2022 la causa è stata trattenuta in decisione sulle precisate conclusioni delle parti e previa assegnazione dei termini per gli scritti conclusionali.

--

Questa Corte osserva quanto segue.

Gli appellanti hanno chiesto la riforma dell'appellata sentenza sulla base dei motivi che seguono.

Con il primo motivo gli appellanti deducono la lacunosità, la genericità e l'imprecisione della sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione pregiudiziale di improcedibilità della domanda. In particolare, il Giudice di prime cure -valutando la controversia *de qua* come controversia per la quale la legge non pone l'obbligo di mediazione obbligatoria- avrebbe commesso un errore.

Gli appellanti deducono che il generico riferimento contenuto nell'art. 5 d.lgs. 28/2010 ai contratti bancari sarebbe idoneo ad includervi anche la fideiussione quale garanzia accessoria al rapporto bancario; insistono, dunque, nella declaratoria di improcedibilità della domanda revocatoria proposta in primo grado.

Il motivo è infondato.

L'art. 5 comma 1 *bis* del d.lgs. n. 28/2010 tra le materie soggette a mediazione obbligatoria prevede la materia dei contratti bancari: tuttavia, la controversia che ci occupa, non ha ad oggetto un contratto bancario, bensì l'azione revocatoria. Invero, rispetto a quest'ultima azione la giurisprudenza di legittimità afferma che: *"L'azione revocatoria, non vertendo sulla qualificazione e attribuzione di diritti reali ed avendo solo l'effetto di rendere insensibile, nei confronti dei creditori, l'atto dispositivo a contenuto patrimoniale del debitore, senza incidere sulla validità "inter partes" dell'atto stesso, non rientra fra le controversie assoggettate alla condizione di procedibilità della domanda consistente nel previo esperimento del procedimento di mediazione ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010."* (cfr. Cass. civ. n. 25855 del 23/09/2021).

In ogni caso, anche le controversie aventi ad oggetto un'obbligazione fideiussoria, ancorché accessoria ad una obbligazione nascente da un rapporto bancario, non sono state considerate, dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, soggette alla procedura di mediazione obbligatoria.

Con il secondo motivo gli appellanti deducono la lacunosità, la genericità e l'imprecisione della sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di inammissibilità formulata avverso la domanda proposta con comparsa di intervento volontario dalla [REDACTED] e del successivo intervento di [REDACTED] s.p.a. (ora [REDACTED] s.p.a.).

In buona sostanza, il Tribunale sarebbe incorso in errore poiché l'intervento in giudizio sarebbe sì consentito fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, ma la domanda non avrebbe potuto essere proposta in virtù delle preclusioni poste dal secondo comma dell'art. 268 c.p.c.

Il motivo è infondato.

In primo luogo, la giurisprudenza di legittimità insegna che: *"Chi interviene volontariamente in un processo ha sempre la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, quand'anche sia spirato il termine di cui all'articolo 183 c.p.c. per la fissazione del "thema decidendum"; né tale interpretazione dell'articolo 268 c.c. viola il principio di ragionevole durata del processo o il diritto di*



difesa delle parti originarie del giudizio, poiché l'interveniente, dovendo accettare il processo nello stato in cui si trova, non può dedurre, ove sia già intervenuta la relativa preclusione, nuove prove e, di conseguenza non vi è né il rischio di riapertura dell'istruzione, né quello che la causa possa essere decisa sulla base di fonti di prova che le parti originarie non abbiano potuto debitamente contrastare." (Cass. Civ. n. 31939 del 6/12/2019).

In ogni caso, si rileva che la costituzione della [REDACTED] (cui è succeduta [REDACTED] spa, quale successore a titolo particolare della Banca, ora [REDACTED] senza avvalersi di altri documenti o domande) è avvenuta ancor prima del verificarsi delle preclusioni istruttorie; infatti, la costituzione è del 4 agosto 2015, mentre i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. sono stati assegnati all'udienza del 26 ottobre 2015.

Con il terzo motivo gli appellanti deducono la violazione o falsa applicazione della legge nella valutazione dell'eccezione di prescrizione dell'azione revocatoria. In sintesi, gli appellanti lamentano un errore del Tribunale nella parte in cui ha dichiarato la decadenza per la proposizione dell'eccezione in commento.

Gli appellanti deducono che il termine di prescrizione per proporre l'azione revocatoria, fissato dalla legge in cinque anni, fosse ampiamente decorso, con conseguente consolidamento del fondo patrimoniale costituito dai coniugi, quanto meno per i beni immessi nel fondo patrimoniale con il primo atto notarile del 2010.

Inoltre, deducono che il loro procuratore in primo grado non è riuscito ad entrare nella disponibilità della copia dell'atto di matrimonio tempestivamente e, conseguentemente, solo in un secondo momento, dopo essere riuscito ad avere certezza della data di apposizione della relativa annotazione, ha sollevato l'eccezione di prescrizione dell'azione revocatoria.

Il motivo è infondato.

Come già rilevato dal Tribunale, l'eccezione di prescrizione (che è eccezione di parte e non rilevabile d'ufficio) è stata sollevata con la seconda memoria di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., e quindi tardivamente, in quanto si era già verificato lo spirare delle preclusioni assertive.

In ogni caso, si rileva che l'atto di matrimonio di cui la difesa degli appellanti assume di aver avuto disponibilità solo in un (non meglio identificato) "secondo momento" è un atto pubblico, su cui era stata disposta l'annotazione del fondo già nel 2010: il loro difensore avrebbe avuto, dunque, tutto il tempo, prima dell'instaurazione del giudizio di primo grado avvenuta nel 2015, di reperire ed eventualmente produrre l'atto annotato e, soprattutto, di sollevare l'eccezione di prescrizione tempestivamente già con l'atto introduttivo.

Con il successivo motivo gli appellanti hanno dedotto l'illegittimo accoglimento dell'azione revocatoria per erronea valutazione, da parte del Giudice di prime cure, dell'esistenza e della legittimità dei crediti fatti valere dalle banche.

Il motivo è infondato.

Anzitutto, i crediti fatti valere con l'azione revocatoria possono essere anche quelli litigiosi -infatti, l'art. 2901 c.c. non richiede che il credito presenti i caratteri della certezza, della liquidità e dell'esigibilità.

Come già rilevato dal Tribunale, rispetto alla [REDACTED] il diritto di credito si fonda su quattro contratti di fideiussione. In particolare, per i contratti di fideiussione del 15 febbraio 2007 e del 30 settembre 2011, è stato emesso il decreto ingiuntivo n. 1086/2013 che è divenuto definitivamente esecutivo in quanto non è stato opposto dal [REDACTED] ed è stata rigettata l'opposizione della [REDACTED]. Per ciò che concerne i contratti di fideiussione del 6 dicembre 2007 e del 10 dicembre 2007, è stato emesso il



decreto ingiuntivo n. 1222/2013 divenuto definitivamente esecutivo in forza dell'integrale rigetto dell'opposizione proposta sia dal [REDACTED] che dalla [REDACTED]

Rispetto alla [REDACTED] il diritto di credito si fonda su altri contratti di fideiussione in forza dei quali la banca ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 37/2014 divenuto definitivamente esecutivo a seguito della dichiarazione di estinzione del giudizio di opposizione.

In ragione di quanto esposto nel caso in specie deve ritenersi che i crediti vantati dalle banche nei confronti degli odierni appellanti sono stati già tutti previamente vagliati, e positivamente, dall'autorità giudiziaria.

Con i successivi motivi gli appellanti lamentano una serie di errori ed omissioni in cui il Tribunale sarebbe incorso nel vagliare la sussistenza dei requisiti richiesti ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria.

I detti motivi sono tutti infondati.

- Per quanto attiene alla censura degli appellanti secondo cui, in applicazione dell'art. 170 c.c., l'azione revocatoria del fondo patrimoniale non avrebbe potuto essere esperita a tutela di crediti estranei ai bisogni della famiglia, si evidenzia quanto statuito dalla corte di Cassazione: “[...] la rispondenza o meno dell'atto ai bisogni della famiglia richiede una verifica estesa al riscontro di compatibilità con le più ampie esigenze dirette al pieno mantenimento e all'armonico sviluppo familiare, cosicché l'estraneità non può considerarsi desumibile soltanto dalla tipologia di atto (la fideiussione prestata in favore di una società) in sé per sé considerata.” (Cass. Civ. N. 29983 del 25 ottobre 2021).

Dunque, l'estraneità ai bisogni della famiglia avrebbe dovuto essere oggetto di specifica prova, non potendo considerarsi in *re ipsa*; nel caso che ci occupa, invece, non è stato neppure dedotto che i coniugi traessero i mezzi di sostentamento per far fronte ai bisogni della famiglia altrove rispetto all'attività svolta nelle società delle quali erano soci ed amministratori.

Inoltre, non bisogna dimenticare che l'art. 170 c.c. riguarda la fase esecutiva e non la fase di accertamento qual è il giudizio revocatorio.

- Per quanto attiene al requisito della *scientia damni* gli appellanti deducono che Tribunale avrebbe commesso un errore non prendendo in considerazione la circostanza che le banche, nonostante fossero a conoscenza della costituzione del fondo patrimoniale, hanno continuato a concedere credito alle società debentrici principali.

La circostanza è irrilevante in quanto, come ha correttamente statuito il Giudice in primo grado, la (maggior) esposizione debitoria nel tempo delle società garantite, poi dichiarate fallite, non poteva non essere nota agli odierni appellanti, posto che questi ultimi al tempo ricoprivano la qualifica di soci e di amministratori di entrambe le società.

Gli odierni appellanti nella loro qualità di soci e di amministratori, erano dunque certamente a conoscenza sia dell'esposizione debitoria delle società, che degli affidamenti che le banche, via via, accordavano alle società stesse.

- Per quanto attiene al requisito dell'*eventus damni* gli appellanti ne deducono la carenza rispetto all'inserimento -nel fondo patrimoniale- dell'immobile di Palau -inserimento avvenuto con l'atto di incremento del fondo patrimoniale del 2013.

Gli appellanti argomentano che, essendo stato il suddetto immobile gravato da ipoteca in favore di altra banca, il nocumento alle ragioni creditorie della [REDACTED] e della [REDACTED] non si sarebbe in alcun modo verificato.

Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità insegna in proposito quanto segue: “Le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria consistono nell'esistenza di un valido rapporto di credito



tra il creditore che agisce in revocatoria ed il debitore disponente, nell'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento, da parte del debitore, dell'atto traslativo, e nella ricorrenza, in capo al debitore medesimo, ed eventualmente al terzo, della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori.

A tal fine, non vale ad escludere l'"eventus damni" la circostanza che i beni fossero stati in precedenza ipotecati a favore di un terzo, atteso che l'azione revocatoria ordinaria ha la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, e non la garanzia specifica, con la conseguenza che sussiste l'interesse del creditore, da valutarsi "ex ante", e non con riguardo al momento dell'effettiva realizzazione, di far dichiarare inefficace un atto che impedisca o renda maggiormente difficile e incerta l'esazione del suo credito" (cfr. Cass. Civ. n. 13172 del 25/05/2017).

La circostanza che il bene immobile di Palau -confluito nel fondo patrimoniale- fosse gravato da ipoteca, non è dunque idonea ad escludere l'*eventus damni*.

Da ultimo, si rileva che l'eccezione di carenza di interesse ad impugnare sollevata nei confronti di [REDACTED] s.p.a. non appare fondata: ed invero, le precedenti sentenze passate in giudicato -e citate dalla [REDACTED] stessa a supporto dell'eccezione (Sent. n. 452/2017 Trib. di Varese e Sent. n. 4201/2018 Corte d'Appello di Milano) - sono state emesse in favore della [REDACTED] e non della [REDACTED] s.p.a.; inoltre, la [REDACTED] è ancora parte distinta da [REDACTED] finanche in questo giudizio.

Per quanto riguarda la contestazione mossa dagli appellati circa l'errata dichiarazione di valore della controversia in questa sede d'appello, si osserva che, sulla scorta della consolidata giurisprudenza di legittimità: *"Il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa."* (cfr. Cass. civ. n. 3697 del 13/02/2020).

Ne consegue che, ai fini del contributo unificato e della liquidazione delle spese, la presente controversia non ha un valore indeterminabile -come dichiarato dagli appellanti nell'atto di appello- bensì ha un valore superiore, tra 1.000.01,00 e 2.000.000,00, in relazione al credito vantato dalle Banche.

In conclusione, l'appello va rigettato e la sentenza va confermata.

Gravano sugli appellanti soccombenti, in solido fra loro, le spese del presente grado, liquidate in favore degli istituti appellati come da dispositivo, secondo i criteri fra minimi e medi previsti dal DM 55/2014 e ss.mm., con la precisazione che il valore della controversia viene determinato sulla base del credito a tutela del quale è stata proposta l'azione revocatoria e tenuto conto dell'impegno concretamente profuso (da considerare quasi inesistente per la fase di trattazione/istruttoria).

Va infine dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico degli appellanti in solido fra loro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 *quater* dell'art. 13 DPR 115/2002.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:

-rigetta l'appello proposto da [REDACTED] e [REDACTED] nei confronti della [REDACTED] società cooperativa per azioni, della [REDACTED] s.p.a. e della [REDACTED] - [REDACTED]



██████████ s.p.a. (già ██████████ Spa) avverso la sentenza n. 81/2020 del Tribunale di Varese,

-condanna gli appellanti, in solido fra loro, a rifondere a ██████████ società cooperativa per azioni le spese del grado, liquidate in € 27.000,00, oltre agli accessori tariffari, fiscali e previdenziali dovuti per legge,

-condanna gli appellanti, in solido fra loro, a rifondere ad ██████████ s.p.a. le spese del grado, liquidate in € 27.000,00, oltre agli accessori tariffari, fiscali e previdenziali dovuti per legge,

-dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico degli appellanti in solido fra loro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 *quater* dell'art. 13 DPR 115/2002.

Così deciso nella camera di consiglio della IV sezione civile della Corte d'Appello di Milano il giorno 13/04/2022.

Il Presidente rel. est.
Vinicia Licia Serena Calendino

